

Contratto di assicurazione  
contro i DANNI

INCENDIO - GRANAGLIE

**Allianz** 

## Fascicolo Informativo

Modello : FI-0005-IG50-509-31052013

**Il presente Fascicolo Informativo, contenente:**

- 1) Nota Informativa al Contraente comprensiva del Glossario;**
- 2) Condizioni di Assicurazione;**

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.**

## **AVVERTENZA**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.**



Servizio Clienti



## Nota Informativa al Contraente

### Contratto di assicurazione contro i DANNI

#### Polizza "Incendio Granaglie"

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

### **a** Informazioni sulla Società di Assicurazione

#### 1. Informazioni Generali

- **Denominazione sociale e forma giuridica della Società assicuratrice**  
Allianz S.p.A., Società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco (Germania)
- **Sede legale**  
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste (Italia).
- **Recapito Telefonico - Sito Internet - Indirizzo e-mail**  
800.68.68.68 - www.allianz.it - info@allianz.it

#### **Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**

La Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398 ed iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00152 e all'Albo Gruppi Assicurativi n. 018.

#### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

##### Informazioni Patrimoniali

Il Patrimonio netto della Società è pari a 3.613 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 403 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 3.210 milioni di euro.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 231,3% rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2012.

Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet [www.allianz.it](http://www.allianz.it).

### **b** Informazioni sul Contratto

#### 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed Esclusioni

##### Coperture assicurative

Il contratto permette di assicurarsi contro i Rischi derivanti da "Incendio", "Fulmine", "Esplosione e/o scoppio non causati da ordigni esplosivi".

Si rinvia per la disciplina specifica agli Articoli delle Condizioni di Assicurazione di seguito indicati:

- **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (norme che regolano l'assicurazione in generale):**  
"Art. 2- Durata del contratto e pagamento del premio e decorrenza della garanzia", "Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione", "Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio", "Art. 4 - Aggravamento del rischio"

##### Limitazioni ed esclusioni

**AVVERTENZA:** Il contratto prevede una serie di limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, come disciplinato negli Articoli delle condizioni di Assicurazione, cui si rinvia per maggior dettaglio.

- **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (norme che regolano l'assicurazione in generale):**  
" Art. 4 - Aggravamento del rischio" e "Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio"

## Nota Informativa al Contraente

**AVVERTENZA:** Nel contratto le garanzie vengono prestate entro il limite delle somme assicurate prescelte; si rammenta inoltre che può essere prevista l'applicazione di scoperti e/o franchigie o limiti di garanzia in sede di corresponsione dell'indennizzo. Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli delle condizioni di Assicurazione che di seguito si riportano.

■ **CONDIZIONI PARTICOLARI:**

"Garanzia della paglia", "Cessazione dell'assicurazione e scoperto obbligatorio".

**Esemplificazione dell'applicazione di scoperto e/o franchigia:**

■ **Franchigia 150 Euro**

- Danno accertato 1000 Euro
- Danno liquidato 750 Euro

■ **Scoperto 20%, minimo 150 Euro**

- Danno accertato 3000 Euro
- Scoperto 20% = 600 Euro
- Danno liquidato = 3000 - 600 = 2400 Euro

■ **Danno accertato 500 Euro**

- Scoperto 20% = 100 = si applica scoperto minimo
- Danno liquidato = 500 - 150 = 350 Euro

**AVVERTENZA:** Se il valore dei beni assicurati dichiarato in polizza risulta inferiore al valore effettivo dei medesimi, in caso di sinistro trova applicazione la cosiddetta "regola proporzionale" e la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello effettivo. Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli, contenuti nelle "Norme che regolano l'assicurazione incendio granaglie"

- "Art. 16 - Determinazione del danno", "Art. 17 - Assicurazione parziale".

#### 4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze di rischio

**Dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio**

**AVVERTENZA:** Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 c.c., come disciplinato nell'Articolo " Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio " delle Condizioni di Assicurazione cui si rinvia per maggior dettaglio.

#### 5. Aggravamento del rischio

**Aggravamento del rischio**

Tutte le circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento dello stesso, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto dal Contraente e/o dall'Assicurato. Per la disciplina delle conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione si rinvia agli Articoli "Art. 4 - Aggravamento del rischio" e "Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### 6. Premi

**Pagamento del Premio**

Il premio consiste nel corrispettivo pagato dal contraente per poter usufruire della copertura assicurativa.

**Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:**

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Società di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

**AVVERTENZA:** L'intermediario può discrezionalmente applicare sconti commerciali rispetto al premio di tariffa pur sempre entro limiti e vincoli predeterminati dalla società.

## Nota Informativa al Contraente

### 7. Diritto di Recesso

#### Diritto di recesso per sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere con preavviso di 30 giorni dall'assicurazione.

In caso di recesso esercitato dalla Società, la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di assicurazione non corso.

### 8. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

#### Prescrizione dei Diritti

Ai sensi dell'Art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

### 9. Legge applicabile al contratto

#### Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

La Società di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di **norme imperative** del diritto italiano.

### 10. Regime Fiscale

#### Trattamento Fiscale applicabile al contratto

Al contratto sono applicate le seguenti aliquote di imposta:

- **13,50% (con Reddito Agrario) oppure 22,50%**

## **C** INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

### 11. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

#### Modalità e termini della denuncia

**AVVERTENZA:** Il contratto prevede obblighi relativi a modalità e termini per la denuncia dei sinistri ed eventuali spese per la ricerca e stima del danno. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative alla disciplina specifica degli Articoli di seguito indicati:

"Art. 13 - Obblighi in caso di sinistro", "Art. 15 - valutazione del danno", "Art. 16 - Determinazione del danno", "Art. 20 - Pagamento dell'indennizzo";

### 12. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) a **Allianz S.p.A. - Pronto Allianz - Servizio Clienti - Corso Italia n. 23, 20122 Milano - Numero Verde 800686868 - Fax 02 72169145 - Indirizzo e-mail: info@allianz.it.**

Qualora il Contraente/Assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'**IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 - 06.42133.353**, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Società ed il relativo riscontro.

Resta salva comunque per il Contraente/Assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al Contraente/Assicurato stesso.

## Nota Informativa al Contraente

### 13. Arbitrato

#### Ricorso all'Arbitrato

In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.

---

**Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.**

Allianz S.p.A.  
George Sartorel      Marco Maraccani



## Nota Informativa al Contraente

### Glossario

---

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Contraente:** il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.

**Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

**Fulmine:** fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile.

**Incendio:** combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di un focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

**Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

**Sinistro:** il verificarsi del fatto per il quale è prestata la garanzia assicurativa e da cui è derivato un danno.

**Società:** L'impresa assicuratrice.

## Condizioni di assicurazione

**AVVERTENZA:** Si precisa che le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato, si precisa però che il contenuto del contratto di assicurazione potrà subire delle variazioni, ovvero contenere una personalizzazione delle discipline ivi prevista, in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente /Assicurato e concordate con l'intermediario di riferimento.

**AVVERTENZA:** In tutti in casi in cui le Condizioni di Assicurazione contengano il rinvio a quanto indicato "in polizza" ovvero negli "spazi di polizza" in ordine alle modalità di prestazione delle coperture assicurative, si precisa che tale rinvio deve intendersi fatto al documento che costituisce parte integrante della polizza, che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima e che riepiloga Somme Assicurate, Massimali, Limiti di indennizzo/Risarcimento nonché eventuali Scoperti e Franchigie.

---

### Indice

#### 1. DEFINIZIONI (Integralmente contenute nel glossario di cui alla Nota Informativa al Contraente)

---

#### 2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- Norme che regolano l'assicurazione in generale
  - Norme che regolano l'assicurazione Incendio granaglie
- 

#### 3. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

---



## Condizioni di assicurazione

### 1 Definizioni

Le definizioni di polizza non vengono riportate in questo documento Informativo, ma saranno presenti nella Polizza che Lei deciderà di sottoscrivere, poiché le stesse sono integralmente contenute nel Glossario di cui alla Nota Informativa al Contraente.

### 2 Condizioni generali di assicurazione

#### Norme che regolano l'assicurazione in generale

##### Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

##### Art. 2.2 - Durata del contratto, pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il presente contratto ha la durata indicata nel frontespizio di polizza e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

In caso di frazionamento del premio può essere prevista un'addizionale nella misura indicata nel contratto.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

##### Art. 2.3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

##### Art. 2.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio mediante lettera raccomandata, telefax o telex.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

##### Art. 2.5 - Cessazione del rischio

Nel caso di cessazione del rischio durante l'assicurazione, la Società non fa luogo a restituzione del premio.

##### Art. 2.6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere con preavviso di 30 giorni dall'assicurazione. In caso di recesso esercitato dalla Società, la stessa - entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso - rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di assicurazione non corso.

##### Art. 2.7 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

##### Art. 2.8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### Norme che regolano l'assicurazione incendio granaglie

##### Art. 2.9 - Rischio assicurato

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e/o scoppio non causati da ordigni esplosivi.

La Società indennizza altresì i **guasti** causati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

## Condizioni di assicurazione

### Art. 2.10 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, di insurrezioni, di tumulto popolare, di sciopero, di sommossa, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- c) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità limitata;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
- e) di smarrimento o di furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) di combustione spontanea senza sviluppo di incendio e di fermentazione;
- g) per le spese di sgombero dei residui del sinistro;

### Art. 2.11 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### Art. 2.12 - Ispezione dei beni assicurati

La Società ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

### Art. 2.13 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare, nei 3 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, le cause note o presunte del sinistro, i mezzi adoperati per arrestarne il progresso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennizzo alcuno;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati nonchè, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

### Art. 2.14 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, o che altera sempre dolosamente le tracce o gli indizi del sinistro perde il diritto all'indennizzo.

### Art. 2.15 - Valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto.

## Condizioni di assicurazione

### Art. 2.16 - Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, secondo i seguenti criteri:

- a) si stima il valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro in relazione alla loro qualità ed agli eventuali deterioramenti e diminuzioni subiti per grandine, malattie ed altre cause, ivi compreso il prodotto già raccolto ed asportato, prendendo per base il loro prezzo corrente al momento del sinistro, detratte, se non già sostenute, le spese di mietitura, trebbiatura o mietitrebbiatura, trasporto od altro;
- b) si determina il valore dei beni illesi compreso il valore del prodotto già raccolto ed asportato, secondo i criteri della stima di cui ad a);
- c) si stima il valore ricavabile dai beni danneggiati.

L'ammontare del danno si ottiene deducendo dalla stima sub a) l'importo delle stime sub b) e c).

### Art. 2.17 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che il valore di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

### Art. 2.18 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

### Art. 2.19 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

### Art. 2.20 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione necessaria in relazione al sinistro, la Società provvede al pagamento entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione ai sensi dell'art. 2742 del Codice Civile.

## 3

### Condizioni Particolari di polizza

#### A. Garanzia della paglia

##### *(Opzionabile a scelta dal cliente)*

La garanzia della paglia sul campo e durante il trasporto nei confini dell'azienda è prestata fino alle ore 24 del giorno successivo alla sua mietitrebbiatura e cessa comunque alla scadenza della polizza. Nel caso di mietitura e trebbiatura essa cessa di mano in mano che la trebbiatura si compie ed in ogni caso alla scadenza della polizza.

#### B. Cessazione dell'assicurazione e scoperto obbligatorio

##### *(Sempre presente)*

Relativamente agli appezzamenti ubicati in Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, l'efficacia dell'assicurazione cesserà alle ore 24 del 31 Agosto dello stesso anno in cui ha avuto effetto, e il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 150 per singolo appezzamento.

#### C. Reddito agrario

##### *(Opzionabile a scelta dal cliente in base alla dichiarazione di reddito agrario)*

Per la determinazione della aliquota di imposta da corrispondersi sui premi di assicurazione, l'Assicurato dichiara che le cose assicurate sono impiegate per l'esercizio di attività atta a produrre reddito agrario agli effetti delle Imposte Dirette, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.